

COVID/Un'analisi delle prese di posizione espresse sulla legislazione emergenziale

Sui dpcm i giudici si spaccano

No dai tribunali. A salvare tutto ci pensa la Consulta

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Dpcm legittimi sì o no: a colpi di pronunce si combatte la questione giuridica più controversa della pandemia e che punta il mirino contro la legislazione di emergenza.

La Corte costituzionale. Con sentenza 37 del 12 marzo la Corte costituzionale si è pronunciata sulla illegittimità della legge regionale della Valle d'Aosta, che aveva annullato il decreto della presidenza del consiglio bloccando l'applicabilità sul suo territorio delle misure varate dal governo nonché prevedendone di più blande, e sulla quale l'esecutivo aveva proposto ricorso invocando la competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale esercitabile attraverso strumenti come i dpcm. La Corte ha infatti ritenuto che il legislatore statale sia titolare a prefigurare tutte le misure occorrenti per contrastare l'emergenza, e che a essere permessa non è una politica regio-

nale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un dpcm e prima che sia assunto quello successivo.

Il gip emiliano. Ma mentre la Consulta salva i dpcm, dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia è giunta una decisione (54/2021) fondata sulla considerazione, di segno contrario, per cui tutti i dpcm emanati nell'ultimo anno dal governo per contenere la pandemia, nonché le limitazioni agli spostamenti con essi imposte, sarebbero «illegittimi per violazione della legge costituzionale». Il caso esaminato risale alla prima ondata, 13/3/2020. Una coppia fermata dai Carabinieri aveva fornito agli stessi una dichiarazione risultata non veritiera. Il pm aveva pertanto richiesto la condanna dei due soggetti per il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico ex art. 483 cp; ma il giudice li ha assolti entrambi dichiarando «il non

luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato», essendo gli imputati stati «costretti» a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima. Il gip ha inoltre argomentato come le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo su atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, con la conseguenza non solo che ai dpcm sia precluso disporre limitazioni della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario, ma altresì che neppure una legge o un dl potrebbero prevedere, in via generale e astratta, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, implicando l'art. 13 Cost. necessariamente un provvedimento individuale diretto nei confronti di uno specifico soggetto.

Il gip meneghino. All'assoluzione dal reato di falso per mendaci dichiarazioni rilasciate nello scenario della pandemia è

peraltro già pervenuto, seppur con motivazione differente, il gip presso il Tribunale di Milano con sentenza 1940 del 16 novembre scorso, respingendo la richiesta della Procura di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di soggetto che, fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di un autotreno e trovato sprovvisto della necessaria autocertificazione, aveva dichiarato la sua intenzione di recarsi presso un collega per ritirare alcuni pezzi di ricambio per caldaia. Infatti, sebbene l'attività di verifica condotta dalla polizia giudiziaria avesse portato a negare la veridicità di tale affermazione, il giudice ha ritenuto che le false dichiarazioni contenute nel modulo di autocertificazione richiesto per giustificare i propri spostamenti in relazione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 non integrano la fattispecie di reato ex art. 483 c.p. qualora siano riferite non già a fatti avvenuti, ma alla mera attestazione delle proprie intenzioni.

Il tribunale capitolino.

Ancora, tra i colpi d'accetta che la magistratura ha in questi mesi inferto ai dpcm, un altro segno è stato lasciato dall'ordinanza 45986/2020, con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato nell'ambito di un procedimento civile riguardante il caso di un inquilino moroso che aveva chiesto una riduzione dell'affitto del locale in cui aveva allestito il suo negozio dolendosi della emergenza da Covid-19.

Il giudice però, nel respingere la richiesta dell'inquilino (essendo stato l'immobile occupato anche durante la pandemia e non potendo pertanto venire meno il pagamento del canone), si è espresso per l'illegittimità dei dpcm, in quanto limitativi dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, nonché carenti dell'opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute e tutti gli altri diritti inviolabili, tanto da imporre la disapplicazione.

© Riproduzione riservata

LETTURE DI DIRITTO

Autori – Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra
Titolo – *Il contenzioso contributivo con l'Inps*

Casa editrice – Maggioli Editore, Rimini, 2021, pagg. 504

Prezzo – Euro 52

Argomento – Come noto, la contribuzione è lo strumento con il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali

per mezzo del versamento di contributi calcolati in percentuale applicata al compenso ricevuto dal prestatore dell'attività lavorativa. L'ordinamento previdenziale italiano da un lato prevede il settore destinato ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, gestito dall'Inps, dall'altro, un settore indirizzato alle categorie libero professionali gestito da enti previdenziali privati. L'inserimento del lavoratore nella

categoria dei lavoratori subordinati o nelle categorie dei lavoratori autonomi e parasubordinati ha conseguenze rilevanti soprattutto per quel che riguarda il versamento dei contributi previdenziali che tali soggetti, al ricorrere dei presupposti di legge, sono obbligati a versare pena recupero forzoso del credito dell'ente attraverso lo strumento dell'avviso di addebito che assomma in sé sia il titolo esecutivo che il precetto. Il contenzioso legato alle controversie sui contributi obbligatori che le società o i lavoratori autonomi sono obbligati a versare all'Inps deve essere necessariamente gestito in maniera attenta e competente per fare in modo di contrastare le eventuali pretese infondate da parte dell'ente con adeguati

mezzi di tutela. Il volume curato da Giuseppe Miceli rappresenta un valido strumento per i professionisti che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva nei confronti dell'Inps. L'opera di taglio giuridico e al contempo pratico si compone di una parte generale e di una parte speciale. Nella prima ven-

gono esaminate le fonti del diritto, la suddivisione tra le varie gestioni (dal lavoro a tempo determinato all'apprendistato, dal lavoro marittimo a quello giornalistico, alle prestazioni occasionali ecc.), gli istituti delle ispezioni e accessi agli atti, gli strumenti alternativi al contenzioso ed il sistema sanzionatorio. Nella parte speciale vengono esaminate le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell'Inps: Ago, gestione agricola, gestione artigiani e commercianti, gestione separata, gestione ex Enpals. La trattazione è continuamente supportata da note di dottrina e giurisprudenza sia di legittimità che di merito oltre che da utilissimi modelli di ricorso. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online.

Autori – Aa.vv., a cura di Ivano Maccani e Nicola Alberto de Carlo

Titolo - *Codice smart working*

Casa Editrice – Seac, Trento, 2021, pagg. 222

Prezzo – Euro 29,90

Argomento - In pochissime settimane pervasivamente e brutalmente ha

fatto irruzione nelle nostre vite una pandemia sanitaria completamente eversiva di una basilare «regolazione sociale», ovvero il diritto. Uno degli ambiti esistenziali più colpiti è stato il lavoro, ma la risposta più efficiente agli sconvolgimenti è stata trovata in un modello di organizzazione del lavoro e in un istituto giuridico «di nicchia»: il c.d. «smartwork», che riconcettualizza i termini dello «scambio lavoristico», rivede le esigenze di «compliance» alla luce dei nuovi e ulteriori standard di sicurezza sul lavoro, di riservatezza e di legalità. In questo volume si evidenziano bene gli elementi costitutivi dello smartwork, quindi, le regole pre- e meta, giuridiche - quali la qualità del lavoro e le competenze relazionali, il benessere organizzativo, la responsabilità sociale d'impresa e il «management positivo» - che ne definiscono le istruzioni per l'uso. Lo smart-work è stato introdotto in Italia nel 2018, a fronte della richiesta sociale di flessibilità organizzativa del lavoro subordinato e di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli «personali», in periodo pandemico è divenuto una delle misure più importanti per fronteggiare il Covid-19. Divenendo la norma base per il lavoro subordinato a distanza. In questa situazione di emergenza il lavoro agile da istituto scarsamente diffuso in Italia (6% degli occupati, contro il 25% della Francia, il 30% della Germania e il 35% del Regno Unito), è arrivato a toccare percentuali di diffusione elevatissime. Esso risulta perfettamente compatibile col lavoro subordinato, infatti, permane il potere direttivo

del datore di lavoro e il correlato obbligo di obbedienza del lavoratore («agile», ma non «autonomo» in senso giuridico).

In tale contesto giunge ora in libreria questo volume che affronta tutta la tematica inerente lo smart-work, sotto tutti i profili. Partendo dai profili giuridici nella p.a., passando per la tutela della riservatezza della persona e della sicurezza informatica. Particolarmente pregevole è la parte curata da Ivano Maccani e Luigi Fruscone riguardante le misure organizzative di sicurezza e responsabilità penale di società e datori di lavoro pubblici e privati. Si sottolinea le tematiche derivanti dalla interazione con la normativa sulla responsabilità amministrativa delle società (dlgs 231/2001) e sulla necessità di aggiornare i modelli di organizzazione gestione e controllo. Da tale quadro giuridico pregevole è il riferimento alla attività di vigilanza specifica che dovrà svolgere l'Organismo di vigilanza. Complessivamente il volume pone l'accento

sul fatto che l'organizzazione deve focalizzarsi sui risultati in una ottica di autoreponsabilità del lavoratore, sulla sua dedizione al servizio. In altri termini, il lavoro agile pone al centro del rapporto prestatore-organizzazione, l'etica del servizio sino al punto di generare il rischio di un continuo impegno del prestatore durante tutta la giornata lavorativa e ciò costituisce uno degli aspetti più problematici dello smart-work. (

a cura di Francesco Romano

© Riproduzione riservata

